N° di Repertorio	
N° di Raccolta	
Contratto di appalto per l'affidamento dell'installazione in comodato	
gratuito di lavatrici ed asciugatrici e della fornitura dei relativi gettoni	
presso le residenze universitarie dell'Azienda DSU Toscana	
CIG: 8483566C1F	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno () nel mese di Ottobr	2,
presso la sede legale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studi	o
Universitario, in Firenze Viale Gramsci n. 36, davanti a me, Dr. Claud	o
Papini, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipula	ti
dall'Azienda, a ciò autorizzato con Provvedimento del Direttore n. 118 d	el
5/03/2019, esecutivo ai sensi di legge;	
SONO COMPARSI	
- L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguit	o
denominata "Azienda", "Amministrazione", "Stazione Appaltante"), con sec	e
in Viale Gramsci, 36, Firenze - C.F. 94164020482 - rappresentata dal D	r.
Enrico Carpitelli nato ε il 9/09/1965 e domiciliato pe	er
la carica presso la sede dell'Azienda stessa, il quale interviene in qualità o	li
Dirigente competente per materia, nominato con Provvedimento n. 120/202),
autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima pe	er
il presente atto, in virtù del Regolamento organizzativo aziendale approvat	o
dalla Giuta Regionale con delibera 244 del 4 marzo 2019;	
E	

- La Società SQ Italia srl (di seguito denominata "Operatore Economico" o	
"Appaltatore"), con sede legale in Firenze, via Pratese n. 44 - Codice Fiscale/	
P. I.V.A. n. 06487630482, iscritta nel Registro delle Imprese presso la	
C.C.I.A.A. di Firenze, rappresentata dal Sig. Giovanni Landini, nato a	
il 22/07/1966 e domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Operatore	
Economico, nella sua qualità di Amministratore con poteri di firma disgiunta,	
autorizzato a rappresentare legalmente lo stesso, come risulta dall'apposita	
visura camerale conservata agli atti dell'Ufficio.	
Io Ufficiale Rogante, sono certo dell'identità personale e poteri di firma dei	
comparenti, i quali d'accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano alla	
presenza di testimoni.	
PREMESSO E CONSIDERATO	
- che con Determinazione n. 562 del 4/11/2020, è stata avviata, ai sensi	
dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, una procedura aperta sopra soglia per	
l'affidamento dell'installazione in comodato gratuito di lavatrici ed	
asciugatrici e della fornitura dei relativi gettoni presso le residenze	
universitarie dell'Azienda DSU Toscana, da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95,	
comma 4 del citato D.Lgs. (criterio dell'offerta al minor prezzo);	
- che con la suddetta Determinazione sono stati approvati il Bando di gara,	
Capitolato Speciale di Appalto, il Disciplinare di Gara e tutti gli atti della	
procedura;	
- che con Determinazione n. 297 del 25/05/2021 è stato approvato l'elenco	
degli ammessi e degli esclusi alla procedura di gara;	
- che con Determinazione n. 502 del 7/09/2021 si è provveduto ad approvare,	
relativamente alla gara in oggetto, i Verbali delle operazioni di gara redatti il	

26/01/2021, n. repertorio 579, n. raccolta 1157, il 7/05/2021, n. repertorio	
580, n. raccolta 1558, il 20/05/2021, n. repertorio 597, n. raccolta 1590 e il	
15/06/2021, n. repertorio 624, n. raccolta 1665, e ad aggiudicare in	
conformità alla proposta di aggiudicazione comunicata dal Rup la procedura	
di cui trattasi;	
- che prima dell'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico dell'Appaltatore, i	
controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli artt.	
80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esito regolare, come risulta dalla	
proposta di aggiudicazione del RUP e quindi l'aggiudicazione predetta risulta	
 efficace dall'adozione della Determinazione sopra citata ai sensi dell'art. 32,	
comma 7 del D.Lgs. 50/2016;	
- che il Dirigente Dr. Enrico Carpitelli dichiara l'insussistenza alla data	
odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art.	
80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai	
sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. l'assenza di Convenzioni Consip	
attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o	
contratti aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi come	
risulta dall'attestazione del RUP prot. 32734 del 21/10/2020;	
- che in data 1/10/2021 la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia ha rilasciato	
con nota n. PR_FIUTG_Ingresso_0151868_20211001 informazione	
liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n.	
76 relativa all'Operatore economico e che è pertanto possibile procedere alla	
stipulazione del presente contratto sotto condizione risolutiva in relazione al	
completamento delle verifiche ai fini del rilascio della certificazione	
definitiva da parte di BDNA che dovrà intervenire entro 60 (sessanta) giorni	

dalla data drlla richiesta;	
- che è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità	
Contributiva) favorevole per l'Appaltatore sopradetto;	
- che ai sensi dell'art. 32, comma 9 e dell'art. 76, comma 5 del D.Lvo n.	
 50/2016 e s.m.i., il Dr. Enrico Carpitelli dà atto che il presente contratto viene	
stipulato trascorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio della	
 comunicazione dell'adozione della Determinazione di aggiudicazione;	
- che l'Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli	
 obblighi assunti con il presente contratto;	
 - che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in	
forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.	
TUTTO CIO' PREMESSO	
I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale	
in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la	
precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente	
 contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:	
 Art. 1 (Oggetto)	
L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del	
Dirigente Dr. Enrico Carpitelli,affida alla Società SQ Italia srl che nella	
persona del Sig. Giovanni Landini accetta e si obbliga a realizzare	
 l'installazione in comodato gratuito di lavatrici ed asciugatrici e della	
fornitura dei relativi gettoni presso le residenze universitarie dell'Azienda	
DSU Toscana.	
L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel	
rispetto di quanto previsto:	

 - nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito indicato Capitolato) che	
firmato digitalmente dalle parti si allega in formato elettronico al presente	
contratto quale "Allegato A";	
- nell'offerta economica presentata dall'Operatore economico che, ancorchè	
non allegata, si considera parte integrante sostanziale del presente contratto.	
L'affidamento del servizio viene disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del	
D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito con modifiche nella Legge n. 120/2020,	
sotto condizione risolutiva in relazione al completamento delle verifiche ai	
fini del rilascio della certificazione definitiva da parte di BDNA che dovrà	
intervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio dell'informazione	
liberatoria provvisoria di cui alla nota n.	
 PR_FIUTG_Ingresso_0151868_20211001.	
Art. 2 (Durata del Contratto)	
Il contratto ha durata massima di mesi 48 (quarantotto) che decorrono dal	
25/10/2021, fermo restando quanto previsto all'articolo che segue.	
Art. 3 (Corrispettivo contrattuale)	
Il corrispettivo contrattuale massimo relativo all'acquisto dei gettoni da	
fornire agli studenti aventi diritto al servizio gratuito di lavaggio e asciugatura	
mediante l'utilizzo delle macchine concesse in comodato gratuito, è stimato	
in complessivi Euro 193.208,40 (euro centonovantatremiladuecentotto/40)	
oltre IVA nei termini di legge, con costo singolo del gettone pari a Euro 0,21	
(euro zero virgola ventuno). L'Azienda non garantisce il raggiungimento	
dell'importo massimo contrattualizzato in quanto corrisponderà	
all'Appaltatore l'importo relativo agli effettivi gettoni utilizzati. Qualora il	
all'Appaltatore l'importo relativo agli effettivi gettoni utilizzati. Qualora il corrispettivo massimo venga raggiunto anticipatamente rispetto alla scadenza	

contrattuale di cui all'articol 2, il contratto avrà termine anticipato al	
raggiungimento di tale importo.	
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle	
prestazioni richieste nel Capitolato, remunerando tutte le attività poste in	
essere dall'Appaltatore per svolgere l'appalto in oggetto	
Art. 4 (Modifica di contratto)	
In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si	
applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.	
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta	
dall'Appaltatore, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda	
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs.	
50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a	
pagamenti o rimborsi e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la	
messa in pristino a carico dell'Operatore Economico della situazione	
preesistente.	
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una	
 diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del	
corrispettivo contrattuale, l'Operatore Economico è obbligato all'esecuzione	
alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 106,	
comma 12, del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso.	
Art. 5 (Gestione digitale del contratto)	
Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa	
tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC	
dell'Azienda: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella dell'Operatore	
Economico: sqitalia@legalmail.it. La modalità di comunicazione sopra	

indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.	
Art. 6 (Fatturazione e pagamenti)	
Le fatture dovranno essere emesse con cadenza bimestrale, intestate	
all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana –	
Viale Gramsci, 36 Firenze, L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split	
payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le	
fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno	
recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".	
I dati riguardanti ilo Codice Univoco Ufficio da utilizzare per il corretto	
recapito delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio sono i	
seguenti:	
• Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice Univoco Ufficio:	
PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI	
• Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice Univoco Ufficio: LUB6UB;	
Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI	
• Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice Univoco Ufficio: VNLROD;	
Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI	
secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013	
"Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della	
fattura elettronica".	
Nell'ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente	
menzionati: il riferimento al contratto in oggetto e il CIG assegnato alla	
commessa n. 8483566C1F.	
Ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs.	
50/2016, l'Operatore Economico nelle fatture emesse nel periodo di vigenza	

 contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo	
 alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale	
decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale	
decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti	
di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella	
fattura emessa a saldo della prestazione l'Operatore Economico dovrà	
riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di	
prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora	
operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel	
campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di	
liquidazione finale.	
I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2,	
lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura	
redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo	
l'accertamento con esito positivo del RUP così come sopra previsto per le	
modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento	
della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad	
acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di	
regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore attestante la regolarità in	
ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi	
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il	
DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di	
validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente	
contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto	
all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di	

ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è	
sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto	
nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore	
Economico per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle	
risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala	
alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.	
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da	
parte del RUP del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a	
uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il	
RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente	
all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze	
accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e	
assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al	
personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del	
contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 30, comma	
6, del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo	
contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare	
esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto	
dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30	
(trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni,	
compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della	
permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Operatore	
Economico, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente	
contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.	
Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al	

presente articolo, le stesse non verranno accettate. Si applica il divieto di	
anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79,	
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140. L'Azienda, ai	
sensi dell'art. 48-bis del D.P.R 602/1973 così come modificato dalla L. 27	
dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il	
pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica	
che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica	
delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle	
fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di	
effettuazione della verifica suddetta.	
I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno	
eseguiti con ordinativi a favore dell'Operatore Economico mediante	
accreditamento sul c/c bancario dedicato nel modello tracciabilità dei flussi	
 finanziari conservato in atti o su un diverso conto corrente, bancario o postale	
 che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla	
 sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima	
 utilizzazione.	
 Il Sig. Giovanni Landini esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità	
 per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.	
 L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i	
 pagamenti all'Operatore Economico fino a che questa/onon si sia posto in	
 regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle	
eventuali penali.	
 Art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari)	
L'Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del	

 contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della	
L. 13/8/2010 n. 136. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il	
presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente Codice Identificativo	
Gara CIG n. 8483566C1F. Nel documento "Tracciabilità dei flussi	
finanziari", conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente	
bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa	
pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi	
operazioni così come comunicati dall'Operatore Economico. Quest'ultimo è	
tenuto a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti correnti	
indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.	
Art. 8 (Verifica di conformità e Attestazione di regolare esecuzione)	
Il Dott. Giuseppe Cioffi, dipendente dell'Azienda è nominato Direttore	
dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016.	
Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare esecuzione,	
mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del	
contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche,	
economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle	
previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione	
è emesso dal Responsabile del procedimento in conformità a quanto previsto	
dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
 Art. 9 (Subappalto, subcontraenti e cessione del contratto)	
Non è ammesso il subappalto in quanto l'Operatore Economico non ne ha	
fatto richiesta in sede di offerta.	
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione	
 medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 105/2016·	

	Art. 10 (Cessione del credito)	
	La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del	
	D.Lgs. 50/2016 e dalla L.21.02.1991, n. 52.	
	L'Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto	
	corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale	
	ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti	
	dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri	
	strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con	
	l'indicazione del seguente CIG n. 8483566C1F. L'Azienda provvederà al	
	pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario	
	esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo	
	comunicati.	
	Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura	
	privata autenticata e notificato all'Azienda.	
	La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in	
	modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.	
	Art. 11 (Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore)	
	L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto	
	dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso	
	l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri	
	dipendenti. L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia	
	retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di	
	sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente	
	normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore è	
	obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle	
·		

prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non	
 inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della	
 categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di	
attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di	
violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base	
alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto	
all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli	
obblighi predetti. Per la sospensione dei paramenti l'Appaltatore non può	
opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del	
presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a	
persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi	
dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi	
eventuale responsabilità al riguardo.	
L'Operatore Economico assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni	
forniti e di sollevare l'Azienda di fronte ad azioni o pretese al riguardo.	
Art. 12 (Estensione degli obblighi del Codice di Comportamento dei	
dipendenti pubblici)	
L'Operatore Economico, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di	
Comportamento dei dipendenti dell'Azienda approvato con Delibera di	
Consiglio del Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del	
contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito aziendale	
www.dsu.toscana, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri	
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti	
dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed	
all'attività svolta. L'Operatore Economico ai fini della completa e piena	

conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si	
-	
impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi	
titolo, e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.	
Art. 13 (Penali e risoluzione del contratto)	
Nel caso in cui si verifichino inadempienze da parte dell'Appaltatore	
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o comunque nel caso in cui i	
servizi non siano prestati a regola d'arte l'Azienda procederà all'applicazione	
delle penali secondo quanto stabilito all'art.9 del CSA.	
Prima di applicare la penale, l'Azienda provvederà a comunicare l'avvio del	
procedimento alla ditta tramite PEC, l'Appaltatore entro 5 (cinque) giorni dal	
ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni, qualora queste ultime	
non vengano accolte, l'Azienda applicherà la penale decurtandola dalle	
competenze dell'Appaltatore operando detrazioni sulle fatture emesse dalla	
ditta o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva che dovrà	
essere reintegrata dall'Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida.	
Nel caso in cui l'Azienda accerti l'esistenza e la validità della motivazione	
della controdeduzione presentata dall'Appaltatore, non procederà con	
l'applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della	
prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo	
all'applicazione delle penali.	
Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell'importo	
contrattuale il RUP e/o Direttore dell'esecuzione, in base alle rispettive	
competenze, ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall'articolo 108,	
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per la risoluzione del contratto.	
Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali,	

da parte dell'Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita del servizio	
l'Azienda procede ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Nei	
casi in cui l'Azienda rilevi gravi o reiterate inadempienze del contraente	
rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Amministrazione invita il	
contraente a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando	
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso il quale il	
contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto all'eventuale	
risarcimento del danno.	
L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del	
Codice Civile:	
- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;	
- per impiego di personale non dipendente dell'Appaltatore;	
- per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale	
dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;	
- in caso di violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e	
prevenzione sui luoghi di lavoro;	
- in caso di comminazione di sanzioni per un importo pari al 10%	
dell'importo dell'appalto;	
- nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n.	
10 (dieci) anche non consecutive nel corso di 12 (dodici) mesi decorrenti	
dalla data di stipula del contratto, che hanno originato l'applicazione delle	
penali di cui al presente articolo;	
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente	
contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla	
L.136/2010;	

 - in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;	
 - in caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
 - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di	
Comportamento dei dipendenti dell'Azienda da parte dei dipendenti e	
collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore;	
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001	
(attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o	
revolving door).	
In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente	
articolo:	
- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;	
- l'Azienda procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia	
definitiva di cui al successivo articolo 14, salvo l'ulteriore risarcimento dei	
danni da parte dell'Appaltatore. L'incameramento della cauzione avverrà	
mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.	
Art. 14 (Garanzia definitiva e coperture assicurative)	
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Operatore	
Economico ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria	
assicurativa n. 183526752 del 16/09/2021, con la quale la UnipolSai	
Assicurazioni SpA si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda	
nell'interesse dell'Appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di	
Euro 46.370,00 (euro quarantaseimilatreentosettanta/00).	
L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.	
La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è	
 progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs.	

50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del	
 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20%	
 dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato	
di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.	
 In osservanza a quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato, l'Operatore	
Economico ha prodotto in copia idonea polizza di assicurazione n.	
1/39196/61/171110882/1 del 26/10/2020 rilasciata da UnipolSai	
Assicurazioni SpA e conservata agli atti dell'Ufficio.	
Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative	
sopraindicate, l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione	
all'Azienda. L'esistenza di tali polizze non libera comunque l'Operatore	
Economico dalle proprie responsabilità.	
Art. 15 (Revisione prezzi)	
 Art. 15 (Revisione prezzi) Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del	
` - /	
Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del	
Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. La revisione dei prezzi è ammessa unicamente nei casi previsti	
Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. La revisione dei prezzi è ammessa unicamente nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.	
Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. La revisione dei prezzi è ammessa unicamente nei casi previsti dalla normativa vigente in materia. Art. 16 (Recesso)	
Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. La revisione dei prezzi è ammessa unicamente nei casi previsti dalla normativa vigente in materia. Art. 16 (Recesso) L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai	
Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. La revisione dei prezzi è ammessa unicamente nei casi previsti dalla normativa vigente in materia. Art. 16 (Recesso) L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previa formale comunicazione	
Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. La revisione dei prezzi è ammessa unicamente nei casi previsti dalla normativa vigente in materia. Art. 16 (Recesso) L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso via PEC di almeno 20 (venti) giorni previo	
Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. La revisione dei prezzi è ammessa unicamente nei casi previsti dalla normativa vigente in materia. Art. 16 (Recesso) L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso via PEC di almeno 20 (venti) giorni previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle	
Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. La revisione dei prezzi è ammessa unicamente nei casi previsti dalla normativa vigente in materia. Art. 16 (Recesso) L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso via PEC di almeno 20 (venti) giorni previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.	
Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. La revisione dei prezzi è ammessa unicamente nei casi previsti dalla normativa vigente in materia. Art. 16 (Recesso) L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso via PEC di almeno 20 (venti) giorni previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L'Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi	
Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. La revisione dei prezzi è ammessa unicamente nei casi previsti dalla normativa vigente in materia. Art. 16 (Recesso) L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso via PEC di almeno 20 (venti) giorni previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L'Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o	

1671 del Codice Civile. E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal	
contratto.	
L'Azienda recede altresì dal contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L.	
16/07/2020, n. 76 convertito con modifiche nella Legge n. 120/2020 qualora	
dalla certificazione definitiva di cui all'art. 87 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.	
emessa dalla BDNA emerga la sussistenza in capo all'affidatario di cause	
interdittive ai sensi del medesimo D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., pagando	
all'Appaltatore le prestazioni gia eseguite oltre al rimborso delle spese	
sostenute per l'esecuzione del contatto fermo restando quanto previsto	
dall'art. 94, co. 3 e 4, del citato D. Lgs. 159/2011 e dall'art.32, co. 10, del	
D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014.	
L'Azienda ha diritto, altresì, di recedere dal presente contratto qualora, a	
norma dell'art. 1, co. 13, del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, accerti	
la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di	
committenza che rechino convenzioni più vantaggiose rispetto a quelle	
praticate dall'Appaltatore, fatta salva la facoltà di una revisione del prezzo in	
conformità a dette iniziative da parte dell'Appaltatore medesimo.	
Art. 17 (Affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o nel caso di	
risoluzione del contratto)	
La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, liquidazione coatta e	
concordato preventivo o di risoluzione del contratto ex art. 108 D.Lgs.	
50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L.	
16/07/2020, n. 76 convertito con modifiche nella Legge n. 120/2020 ovvero	
in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva la	
facoltà stipulare un nuovo contratto, procedendo ai sensi dell'art. 110 del	

D.Lgs 50/2016 e s.m.i	
Art. 18 (Spese contrattuali)	
Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per	
quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di	
registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto	
conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai	
corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda mentre le spese di bollo e di	
registro del contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico	
dell'Operatore Economico.	
Art. 19 (Trattamento dati personali)	
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati	
personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ed in	
relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle	
attività previste dal presente appalto, l'Azienda, in qualità di Titolare, nomina	
l'Appaltatore responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina	
avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal	
Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.	
L'Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la	
riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei	

conoscenza durante l'esecuzione della prestazione,

tutte le

norme

rigorosamente

all'applicazione del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. In particolare si impegna a: -

utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività

- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le

oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

quali venga a

rispettare

impegnandosi

relative

necessarie istruzioni;	
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o,	
 comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita,	
anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di	
trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni	
contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;	
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36	
del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che configurano il livello minimo di	
protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente	
specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico	
in materia di misure minime di sicurezza";	
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta	
ciò appaia necessario, al Titolare dell'Azienda una relazione conclusiva in	
merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.	
Art. 20 (Norme di rinvio)	
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le	
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le	
norme contenute:	
- nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e ssmmii;	
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative	
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e	
integrazioni, per le parti compatibili;	
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto	
del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive	
modifiche e integrazioni, per le parti compatibili-	

Art. 21 (Foro competente)
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente
contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di
Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
Art. 22 (Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del
Codice Civile)
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig.
Giovanni Landini dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli
articoli: 3 – Corrispettivo contrattuale; 6 - Fatturazione e pagamenti; 11 -
Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore; 13 – Penali e Risoluzione del
contratto; 16 – Recesso; 21 - Foro competente.
Art. 23 (Dispensa lettura allegati)
Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante dal dare lettura
degli allegati.

Richiesto, io Dr. Claudio Papini , Ufficiale Rogante della Azienda DSU
Toscana, ho ricevuto il presente contratto composto da n. 21 pagine
elettroniche e parte della pagina n. 22 elettronica che ho letto ai comparenti i
quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato
ai fini dell'imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità
telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico
Informatico con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto
dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al D.P.R. 642/1972.
Ai sensi dell'art. 47 ter della L. 16 febbraio 1913 n. 89 attesto l'attendibilità e
validità legale dei certificati di firma digitale, nonché l'integrità delle firme

stesse, utilizzate dai comparenti per la sottoscrizione del presente atto, da me	
accertati mediante le applicazioni di verifica conformi alla Deliberazione	
CNIPA 21 maggio 2009 n. 45.	
	1